

Ai gentili clienti
Loro sedi

Credito d'imposta per la negoziazione assistita e arbitrato: istanze dal 11.01.2016 al 11.02.2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5, dell' 8 gennaio 2016**, è stato pubblicato **il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83**, con il quale vengono dettate **le modalità e la documentazione a corredo della richiesta del credito di imposta che spetta alle parti** (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo e di reddito d'impresa) **che, nel 2015, hanno corrisposto compensi ai legali che li hanno assistiti nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo**, ovvero: i) **agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo**; ii) **agli avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita**, ai sensi del capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014); iii) **agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del citato DL 132/2014**. Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che **il credito d'imposta di cui trattasi**: i) è **ricosciuto**, però, **soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo**; ii) è **commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro**, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 **a decorrere dall'anno 2016**. **Come indicato nel decreto**, le domande **possono essere presentate dall'11 gennaio 2016**, per i trenta giorni successivi, **accedendo alla sezione del sito Home → Strumenti → Incentivi fiscali dove, da lunedì 11 gennaio 2016, è disponibile e attiva la procedura**.

Premessa

La legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016, **ha reso permanente** (non più temporaneo, quindi) **il credito d'imposta** - disciplinato dall'art. 21-bis del DL 83/2015- **riconosciuto sui compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso**, rispettivamente:

- **di successo nel procedimento di negoziazione assistita;**
- **di conclusione dell'arbitrato con lodo.**

Osserva

Il credito d'imposta era, infatti, **inizialmente riconosciuto**, in via sperimentale, **per i compensi corrisposti nel 2015, utilizzabile quindi in UNICO 2016**

Conseguentemente, **per effetto della messa a regime del credito d'imposta vengono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva.**

L'agevolazione in sintesi

Il credito d'imposta **spetta alle parti che corrispondono** o che **hanno corrisposto i compensi oggetto dell'agevolazione.**

Osserva

L'agevolazione spetta, quindi, **a tutti i soggetti**, vale a dire:

- **persone fisiche;**
- **titolari di reddito di lavoro autonomo;**
- **titolari di reddito d'impresa.**

Con riferimento all'oggetto dell'agevolazione, **la norma dispone che sono agevolabili i compensi corrisposti:**

- **agli avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita**, ai sensi del capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014);
- **agli arbitri nel procedimento** di cui al capo I del citato DL 132/2014.

Osserva

Al riguardo, si evidenzia che, in linea generale, **la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati è facoltativa per le controversie; tale procedura non può, però, avere ad oggetto le controversie riguardanti diritti indisponibili o in materia di lavoro** (art. 2, comma 2, lett. b) del DL 132/2014). D'altro canto **la negoziazione assistita è obbligatoria**, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **per le azioni riguardanti il**

risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, del DLgs. 28/2010. Sono altresì esclusi dall'obbligo **i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente** (art. 3 del DL 132/2014). Particolari disposizioni sono, inoltre, **previste nelle ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio** (art. 6 del DL 132/2014).

Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che il credito d'imposta di cui trattasi:

- è riconosciuto, però, **soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo;**
- è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2016.

Come richiedere il credito d'imposta

Con il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08.01.2016, **sono state definite**, invece, le **modalità e le tempistiche per accedere al credito d'imposta**.

Osserva

Il decreto è stato preannunciato da un comunicato del Ministero della Giustizia, in cui è stato affermato che **le domande possono essere presentate dall'11 gennaio 2016**, per i trenta giorni successivi, **utilizzando la procedura on line attiva dallo stesso lunedì 11 gennaio sul sito internet del Ministero**

In particolare, secondo il decreto, **la richiesta del credito d'imposta può essere trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet e la trasmissione deve essere effettuata non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.**

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA	
TERMINE INIZIALE	11.01.2016
TERMINE FINALE	11.02.2016

La domanda, compilata secondo l'apposito modello disponibile sul sito del Ministero, **dovrà essere presentata dalla parte** (persone fisica, titolare di reddito di lavoro autonomo o d'impresa) **che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso:**

- all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita **conclusi con successo**, ovvero;
- agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo.

Osserva

Nello specifico, **la richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l'apposito modulo (FORM)**, disponibile dal giorno 10 gennaio 2016 **in un'area dedicata**, denominata "*Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014*" **del sito internet del Ministero della giustizia** ("www.giustizia.it").

Alla richiesta, da presentare in via telematica secondo quanto sopra esposto, **devono essere allegati i seguenti documenti:**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

- copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero;
- prova del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché;
- copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
- copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento **attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;**
- copia del documento di identità del richiedente.

Osserva

In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, **per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.**

Resta ovviamente inteso che **il credito d'imposta:**

- è **commisurato**, secondo criteri di proporzionalità, al **compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250 euro;**
- è **determinato**, secondo i medesimi criteri, **in misura corrispondente alle risorse stanziare, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2016.**

Spetterà poi al Ministero della Giustizia comunicare, entro il 30 aprile 2016, al richiedente, **l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante** in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.

Osserva

La comunicazione ha luogo con **le modalità che verranno rese note nell'area dedicata denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014" del sito internet del Ministero della giustizia** ("www.giustizia.it").

Come si utilizza il credito d'imposta

Quanto all'utilizzo dell'agevolazione, **il credito d'imposta:**

- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (UNICO 2016);**
- **è utilizzabile in compensazione mediante modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a **decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante.**

A tal fine, il **modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline), **pena il rifiuto dell'operazione di versamento.**

Osserva

In alternativa, **le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione, tramite F24, non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero trasmette, quindi, all'Agenzia delle Entrate:

- **l'elenco dei beneficiari;**
- **l'importo del credito spettante;**
- **le eventuali variazioni e revoche.**

Osserva

Il credito d'imposta:

- non dà luogo a rimborso;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 del TUIR, riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF, e art 109, comma 5, del TUIR, concernente il rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi.

Ipotesi di revoca del credito d'imposta

Il decreto in commento dispone, poi, che il credito d'imposta è revocato nel caso in cui:

- venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ovvero;
- nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

Osserva

Ferme restando le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, **il Ministero della Giustizia provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO